



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2013, proposto da:
Codacons, Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della
Multiproprietà, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Carlo
Rienzi nella qualità di Presidente del Codacons ed in proprio, tutti
rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con
domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in
Roma, viale Mazzini 73;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Lega Nazionale
Professionisti Serie A (Lnp-A), Roma Capitale, C.O.N.I. - Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
viale G. Mazzini 11;

nei confronti di

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., S.S. Lazio S.p.a., Associazione Sportiva Roma S.p.a.;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con cui e' stato anticipato l'orario della finale della "Tim Cup 2013" tra Roma e Lazio domenica 26.05.2013 alle ore 18,00 anziche' alle ore 21,00 come inizialmente programmato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente contestualmente al ricorso, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Sentite le parti presenti all'audizione convocata per la data odierna;

Considerato che merita idoneo approfondimento nella competente sede collegiale la questione concernente la legittimazione ad agire dei ricorrenti e la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale;

Ritenuto che i provvedimenti impugnati non precludono l'espressione del voto da parte degli elettori i cui seggi elettorali ricadono nelle vicinanze dello stadio, i quali restano liberi di scegliere gli orari più idonei per l'esercizio del loro diritto nelle giornate di domenica e lunedì 26 e 27 maggio p.v.;

Atteso che l'eventuale differimento della data stabilita per l'evento sportivo, come evidenziato nel corso della predetta audizione, verrebbe ad interferire con l'attività della Nazionale di calcio allo stato già programmata;

Considerato, altresì, che all'accoglimento della richiesta di ripristinare l'orario in precedenza programmato (ore 21) per lo svolgimento della gara tra le squadre della Roma e della Lazio osta l'evidenziata esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, alla quale sono ispirati i provvedimenti in contestazione, da cui si evince come il buio in precedenti occasioni abbia favorito la realizzazione di azioni criminose mettendo in pericolo operatori di polizia e spettatori degli eventi calcistici;

Ritenuto, pertanto, che - in relazione al danno in concreto lamentato dai deducenti - non ricorrono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare;

P.Q.M.

Respinge l'istanza in premessa specificata.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 21 maggio 2013, alla quale rinvia.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 maggio 2013.

Il Presidente
Italo Riggio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 15/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)